SENTENZA N. 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72290** R.G., su ricorso depositato in data 23.1.2020 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Napolitano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Cervinara (AV), via Mulino di mezzo n. 21 (pec: pasquale.napolitano@avvocatiavellinopec.it)

contro

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA – RTS di Napoli**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai propri dipendenti dott. Sara Salimbene, Paola Codino, Mauro Santoro, Gabriella Mansi, Anna Orrico e Valentina Gemignani, con elezione di domicilio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato in Napoli, via Lauria n. 80 (pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it);

nonché contro

- GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 11, rappresentata e difesa dal ten. col. Nicola Costa (pec: rm0450000p@pec.gdf.it)

FATTO

L'odierno ricorrente, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria Napoli e Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza (in breve GdF), rappresenta quanto segue:

- di essere stato assunto nel ridetto Nucleo di Polizia in data 1.10.1984 e fino al 30.4.1986 e di avere frequentato la scuola sottoufficiali di Ostia per il primo anno e la scuola di Cuneo per il secondo anno durante il quale veniva impegnato anche in servizi di vigilanza esterna alle strutture in varie rappresentanze militari effettuate anche in condizioni climatiche avverse e prove militari durante le ore notturne;

- di avere prestato servizio dall'1.5.1986 al 7.8.1987 presso il Comando 17° legione di Taranto; dall'8.8.1996 al 30.10.1996 presso il nucleo di polizia tributaria di Potenza ove svolgeva servizi con prevalenza esterna (anticontrabbando, scontrini e ricevute fiscali, beni viaggianti, polizia giudiziaria, ordine pubblico, attività

di verifica fiscale); dall'1.11.1996 al 31.12.2006 presso il Comando Nucleo Regionale di Napoli, V gruppo, sezioni speciali; dall'1.1.2006 all'1.10.2008 presso il Nucleo p.t. di Napoli sezione verifiche complesse; dall'1.10.2008 all'1.10.2010 presso il Comando Generale II reparto Comando prov. di Napoli sez. I; dall'1.10.2010, a tutt'oggi presso il Nucleo p.t. di Napoli - sezione verifiche complesse;

- di avere sempre svolto tutti i compiti istituzionali demandatigli, sottoponendosi ai disagi dell'attività di servizio durante i turni, diurni e notturni, subendo l'insorgenza delle infermità e delle patologie elencate nella domanda di accertamento da causa di servizio;

- di avere subito per causa di servizio infermità fisiche unitamente ad un logorante stress psicofisico derivato dalla ingente quantità di compiti emotivi, cognitivi o sociali assegnatigli.

Aggiunge che:

- tutte le infermità e patologie di cui risulta essere affetto sono in stretto rapporto eziologico con la tipologia del servizio espletato;

- con verbale AB n. 171, del 31.1.1994, la Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Bari lo riconosceva affetto da gastroduodenite, ulcera della parete del bulbo duodenale; con successivo verbale n. 1259, del

21.6.2002 la Commissione medica dell'ospedale militare di Caserta, sezione di Napoli, lo riconosceva, altresì, affetto da *deficit funzionale rachide cervicale*; le predette infermità venivano accertate entrambe come dipendenti da causa di servizio ed ascritte rispettivamente alla tab. A, cat. 6, misura min. e tab. B.

Evidenzia, altresì, che:

- la Commissione medica ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di Roma con verbale n. A21316389, del 23.5.2014, in relazione alla concessione dell'equo indennizzo, definiva l'infermità dipendente da causa multifattoriale e dunque non escludeva la dipendenza da causa di servizio della ipertensione arteriosa;

- a seguito di visita medico legale, a cura del dr. Piero Pisaniello, gli veniva riconosciuta la dipendenza da fatti di servizio delle patologie acclarate.

- rappresenta inoltre l'inadempimento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio operante presso il Ministero dell'Economia alla richiesta integrativa datata 8.6.2017 propedeutica all'accertamento delle infermità da causa di servizio anche quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata;

- lamenta, in particolare, la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 461/2001 con riferimento

all'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973;

- ritenendosi leso nelle proprie ragioni, adiva questa Sezione, con ricorso del 23.1.2020, chiedendo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate ai fini del riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato, unitamente alla corresponsione di un equo indennizzo. Domandava, in via istruttoria, apposita CTU medico-legale ai fini dell'accertamento del requisito sanitario;

- con comparsa del 13.9.2023, integrata da successive memorie del 13.10.2023 nonché del 20.10.2023, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia -RTS eccependo: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di equo indennizzo; in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di previa istanza amministrativa finalizzata all'ottenimento di trattamento pensionistico privilegiato; in via ulteriormente preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con richiesta di estromissione dal giudizio; nel merito, l'infondatezza del ricorso per carenza di prova in ordine alla dipendenza da fatti di servizio delle infermità occorse, opponendosi, in via istruttoria, alla richiesta CTU medica e concludendo per la reiezione della pretesa azionata, con vittoria di spese;

- con comparsa del 13.10.2023, la GdF si costituiva in giudizio chiedendo fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza, con condanna alle spese;

- all'udienza del 6.11.2023, questo Giudice, riscontrata la rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Napolitano per il ricorrente ha rinviato la discussione all'udienza dell'8.1.2024 – ore 10:00 per consentire alla parte di individuare altro difensore;

- con apposito atto si costituiva in giudizio il nuovo difensore nominato avv. Alberto Basilicata;

- all'udienza dell'8.1.2024, l'avv. Marco De Maria, per delega del difensore costituito per il ricorrente, ed il cap. Valentina Pietrafesa per la GdF si sono entrambi riportati alle proprie difese;

- con ordinanza n. 9/2024, del 15.1.2024, questo Giudice ordinava alla ASL NA 1 Centro di formulare un parere medico legale sui seguenti quesiti: "*dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità ipertensione arteriosa con lieve insufficienza della valvola mitrale a carico del ricorrente quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata*";

- in data 2.8.2024, l'incaricato organo peritale trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere medico-legale;

- all'odierna udienza, presenti l'avv. Rosario Cava, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, la dott.ssa Anna Orrico per il MEF – RTS di Napoli ed il cap. Valentina Pietrafesa per la GdF. Tutte le parti si sono riportate alle proprie difese, concludendo come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, in relazione alla domanda di equo indennizzo dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo, atteso che "*la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo*" (Cass. Sez. Un., sent. n. 19342/2008 e n. 6997/2010).

Come noto, l'equo indennizzo è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale, attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o menomazione della integrità psicofisica in conseguenza di infermità o lesione contratta per causa di servizio a prescindere dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo

del datore di lavoro.

Tale materia esula dalla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, rientrando nella cognizione del Giudice amministrativo *ex* art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., quale Giudice del rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato tra cui rientrano gli appartenenti al Corpo della GdF in quanto militari.

2. Con riferimento, poi, alla domanda di accertamento della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità a carico del ricorrente ai fini del futuro riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, questo Giudice, con ordinanza n. 9/2024, del 15.1.2024, ha chiesto alla ASL NA 1 Centro di accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*ipertensione arteriosa con lieve insufficienza della valvola mitrale*" quale presupposto del riconoscimento futuro del diritto alla pensione privilegiata.

Al riguardo, l'incaricato organo peritale, riunitosi in collegio medico composto dai dott.ri Guido Boniello, Salvatore De Feo e Dario Sepe, ha convocato ritualmente le parti e sottoposto a visita diretta l'odierno ricorrente in data 4.3.2024.

Al riguardo, nel parere depositato ha espresso le seguenti considerazioni: "*dalla disamina della documentazione presentata e dalla visita clinica si evince*

l'esistenza di un'ipertensione lieve, in buon compenso farmacologico, che non ha dato luogo a cardiopatia ipertensiva, a retinopatia, a danno renale e/o ad altri tipi di complicazioni. Pertanto, la patologia ipertensiva allo stato non è ascrivibile ad alcuna categoria. Peraltro, in sed di valutazione della dipendenza, si concorda con quanto espresso dal Comitato di Verifiche per le Cause di Servizio e cioè che trattasi di patologia ad eminente eziologia eredo-costituzionale in assenza di elementi riferibili al servizio che possano averla determinata".

3. Le valutazioni compiute dalla ASL NA 1 Centro risultano in questa sede condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi da quanto dedotto ed eccepito dal legale ricorrente nei propri scritti difensivi con argomentazioni inidonee a porre in discussione l'*iter* argomentativo seguito dall'incaricata ASL nella redazione del parere.

4. Pertanto, alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice:

- in ordine alla domanda di equo indennizzo, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo innanzi al quale la causa andrà riassunta;

- in ordine alla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*ipertensione arteriosa con lieve insufficienza della valvola mitrale*" ai fini del riconoscimento del futuro diritto alla pensione privilegiata, la respinge reputando l'infermità a carico di (omissis) di lieve entità e non dipendente da fatti di servizio.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Sulla domanda di equo indennizzo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;

2. Per il resto, respinge il ricorso;

3. Liquida le spese di lite, ponendole a carico della parte soccombente ed in favore del Ministero dell'Economia-RTS di Napoli e della Guardia di Finanza, in parti uguali, nel complessivo ammontare di euro 300,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.02.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale